

ALLEGATO 4

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

**PROCEDURA APERTA IN TRE LOTTI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO
DI CUI ALL'ART. 59, COMMA 8, D.LGS. N. 163/2006, PER L'AFFIDAMENTO DI
SERVIZI APPLICATIVI PER LA P.A.**



SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SERVIZI APPLICATIVI PER LA P.A.

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Domenico Casalino, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data _____ (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**")

E

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____, [in caso di R.T.I., nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, dott. _____, repertorio n. _____] (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**")

E

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____, [in caso di R.T.I., nella sua qualità di impresa mandante del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandataria _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, dott. _____, repertorio n. _____] (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**")



E

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____, [in caso di R.T.I., nella sua qualità di impresa mandante del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandataria _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, dott. _____, repertorio n. _____] (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”)

PREMESSO

- 1) che Consip S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l’altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione;
- 2) che l’articolo 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip S.p.A. di concludere Accordi Quadro, ai sensi dell’articolo 59 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. a cui le Amministrazioni Pubbliche indicate all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., nonché le Amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 25, del citato D.Lgs. n. 163/2006 possono fare ricorso per l’acquisto di beni e di servizi;
- 3) che, peraltro, l’utilizzazione dello strumento dell’Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell’interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
- 4) che in esecuzione di quanto precede, Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. _____ del _____ e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. _____ del _____, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006, suddiviso in tre lotti,



per la fornitura dei servizi Applicativi per le Pubbliche Amministrazioni;

- 5) che i Fornitori che sottoscrivono il presente Accordo Quadro sono risultati aggiudicatari della predetta procedura aperta e, per l'effetto, hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi appalti;
- 6) che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per Consip S.p.A. e/o per le Amministrazioni nei confronti dei Fornitori in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di rilancio del confronto competitivo per l'aggiudicazione di singoli Appalti Specifici finalizzati alla stipula di un Contratto di fornitura nel quale verranno specificati, di volta in volta, le tipologie di servizi da fornire, le quantità, la tempistica, e quanto necessario a precisare le condizioni previste in AQ;
- 7) che i singoli Contratti di fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore A.S., in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
- 8) che i Fornitori dichiarano che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, hanno potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- 9) che i Fornitori hanno presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- 10) che il presente documento disciplina unicamente le regole attinenti alla procedura dell'Accordo Quadro. Pertanto, eventuali riferimenti all'esecuzione dei singoli Appalti Specifici sono espressi per mera completezza espositiva. La disciplina dei rispettivi A.S. verrà meglio definita in fase di aggiudicazione A.S.;
- 11) che ciascun Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
- 12) che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Definizioni

- 1) Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
 - a. **Accordo Quadro:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da Consip S.p.A., anche per conto delle Amministrazioni, da una parte, ed i Fornitori, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da aggiudicare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
 - b. **Amministrazione/i:** le Pubbliche Amministrazioni che - sulla base della normativa vigente sono legittimate ad utilizzare l'Accordo Quadro e che possono, dunque, aggiudicare Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro, ovvero le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., e le Amministrazioni Aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, D.Lgs. n. 163/2006;
 - c. **Fornitore A.Q.:** ciascun aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, a partecipare al confronto competitivo per l'aggiudicazione dei singoli Appalti Specifici;
 - d. **Fornitore A.S.:** l'aggiudicatario (l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese) dei singoli Appalti Specifici scaturenti dalla procedura di cui in premessa, e che conseguentemente sottoscriverà il corrispondente Appalto Specifico;
 - e. **Capitolato d'Oneri:** il documento Allegato "D" al presente atto che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per la indizione e aggiudicazione degli Appalti Specifici;
 - f. **Appalto/i Specifico/i:** ciascuna procedura indetta da ogni singola Amministrazione, per la selezione - mediante rilancio del confronto competitivo, con invio della Richiesta di Offerta, tra i Fornitori parti del presente Accordo Quadro - del soggetto con il quale stipulare un Contratto di Fornitura di affidamento dei servizi applicativi, in base ai criteri, le modalità ed i termini indicati nell'Accordo Quadro e nella Richiesta di Offerta;
 - g. **Richiesta di Offerta:** l'atto di avvio della procedura di confronto competitivo che verrà inviato dall'Amministrazione ai Fornitori, per il rilancio del confronto competitivo per l'aggiudicazione di un Appalto Specifico;
 - h. **Contratto di Fornitura:** il contratto stipulato dalla singola Amministrazione con l'aggiudicatario dell'Appalto Specifico;
- 2) Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto hanno il significato, per ognuna di



esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

Articolo 2

Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

- 1) Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
- 2) Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica di ciascun Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Economica di ciascun Fornitore AQ), l'Allegato "D" (Capitolato d'Oneri).
- 3) Il presente Accordo Quadro è regolato, in via graduata:
 - a. dal contenuto dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;
 - b. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006;
 - c. dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;
 - d. dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui il Fornitore AQ dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
 - e. dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
 - f. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - g. dal Codice Etico di Consip S.p.A..
- 4) I singoli Appalti Specifici, nonché i relativi Contratti di Fornitura, saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, nonché da quanto verrà disposto nella Richiesta di offerta.
- 5) In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
- 6) Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi



o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

- 7) Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti di Fornitura, Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.

Articolo 3

Oggetto dell'Accordo Quadro

- 1) L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte delle Amministrazioni dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli Contratti di fornitura.
- 2) Il presente Accordo Quadro è concluso con i Fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a partecipare ai confronti competitivi che saranno avviati, ai sensi dell'art. 59, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, dalle singole Amministrazioni per l'aggiudicazione di Appalti Specifici basati sulle condizioni, se necessario precisandole, stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato d'Oneri.
- 3) Ciascun Fornitore AQ, pertanto, si impegna ad offrire nei predetti confronti competitivi e, comunque, ad eseguire in caso di aggiudicazione dei singoli Appalti Specifici, in ragione di quanto negli stessi richiesto, la prestazione:
 - a. **dei servizi base ovvero dei servizi realizzativi**, che l'Amministrazione deve, in tutto in parte, obbligatoriamente richiedere in Appalto specifico, per usufruire dell'AQ intesi quali il servizio o l'insieme dei servizi realizzativi, ed ogni attività connessa, descritti al paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico, secondo le modalità ivi indicate. I servizi realizzativi comprendono le seguenti attività:
 - i) il servizio di Sviluppo, manutenzione evolutiva, adeguativa, migliorativa di software ad hoc, di cui al paragrafo 4.1.1 del Capitolato Tecnico;
 - ii) il servizio di Personalizzazione e parametrizzazione di soluzioni commerciali o di software open source o di software in riuso, di cui al paragrafo 4.1.2 del Capitolato Tecnico.
 - b. **dei servizi complementari**, se e nella misura espressamente richiesta nell'Appalto Specifico, intesi quali il servizio o l'insieme dei servizi, ed ogni attività connessa,



descritti al paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico, secondo le modalità ivi indicate; tra i servizi complementari potranno essere richiesti:

- i) il servizio di gestione applicativi, di cui al paragrafo 4.2.1 del Capitolato Tecnico;
- ii) il servizio di gestione dei contenuti dei siti web, di cui al paragrafo 4.2.2 del Capitolato Tecnico;
- iii) il servizio di Manutenzione Correttiva di applicazioni /sistemi collegati ai prodotti software realizzati dai servizi di base realizzativi, di cui al paragrafo 4.2.3 del Capitolato Tecnico;
- iv) il servizio di supporto specialistico di attività propedeutiche ovvero integrative ovvero di ausilio ai servizi sia realizzativi sia complementari al fine di rendere sinergici ed esaustivi tutte le componenti della fornitura, di cui al paragrafo 4.2.4 del Capitolato Tecnico.

c. **dei servizi accessori**, se e nella misura espressamente richiesta nell'Appalto Specifico, intesi quali il servizio o l'insieme dei servizi, ed ogni attività connessa, richieste dall'Amministrazione in AS e descritti, a titolo di esempio, al paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico, secondo le modalità ivi indicate; tra i servizi accessori è ricompreso, a titolo esemplificativo:

- i) il Servizio Assistenza in Remoto per fornire agli utenti interni o esterni all'Amministrazione un punto di accesso unificato ad un insieme di funzioni di assistenza, di cui al paragrafo 4.3.1 del Capitolato Tecnico;
- ii) il servizio di Formazione ed Addestramento di cui al paragrafo 4.3.2. per erogare corsi di formazione sui sistemi informativi di cui ai servizi precedenti nelle modalità più consoni alle esigenze dell'Amministrazione, quali corsi in aula tradizionali o la realizzazione di WBT o un servizio di piattaforma per l'erogazione dei corsi stessi, ecc. modalità che dovranno essere precisate in AS.

d. dei servizi oggetto dell'AS comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e best practices indicati nell'Offerta tecnica di AQ nonché di AS, se previsto, e degli eventuali servizi connessi, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione. Ciascun inadempimento comporterà l'applicazione delle penali.

tutto alle condizioni stabilite nel Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico e negli atti della documentazione di gara, ovvero, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, o, comunque, alle condizioni precisate dall'Amministrazione nella Richiesta di offerta, ovvero in quelle ulteriormente migliorative eventualmente offerte in sede di Appalto Specifico.

4) In esecuzione del presente Accordo Quadro potranno essere indetti Appalti Specifici aventi ad oggetto:

- a. servizi base per un valore indicativamente pari al 40% dell'importo complessivo dell'AS;
- b. eventuali servizi complementari;



- c. eventuali servizi accessori, il cui valore tuttavia non potrà superare il 20% (venti per cento) del valore dell'Appalto Specifico.
- 5) La Consip S.p.A., se anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro l'importo degli Appalti Specifici banditi dalle Amministrazioni ecceda del 20% l'importo stimato dell'Accordo Quadro, considererà quest'ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specifici. Della conclusione dell'Accordo Quadro, a fronte del raggiungimento del limite di cui sopra, la Consip S.p.A. ne darà pronta evidenza alle Amministrazioni mediante idonea comunicazione pubblicata sull'apposita area del portale www.acquistinretepa.it denominata news.
- 6) Al fine di aggiudicare un Appalto Specifico basato sul presente Accordo Quadro, le singole Amministrazioni procedono:
- a. in considerazione della natura complessa ed articolata dei servizi applicativi, alla predisposizione del capitolato tecnico di AS, ed eventualmente di appendici, al fine di definirne l'oggetto, il contesto tecnologico-applicativo, le quantità, le modalità, i livelli di servizio, ecc., e l'importo massimo complessivo del medesimo, nel rispetto di quanto stabilito ed alle condizioni, eventualmente precisate, di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
 - b. all'invio della Richiesta di offerta ai Fornitori, nel rispetto delle condizioni, eventualmente precisate, previste nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
 - c. all'analisi e alla valutazione delle offerte ricevute nei termini, in ragione del criterio di aggiudicazione e dei criteri di valutazione stabiliti nella Richiesta di offerta;
 - d. alla aggiudicazione dell'Appalto Specifico e alla stipula del relativo Contratto di fornitura in favore del Fornitore AS che avrà presentato la migliore offerta e che, pertanto, risulterà essere l'aggiudicatario del confronto competitivo tra i Fornitori parti del presente Accordo Quadro.

Articolo 4

Durata e facoltà di acquisto

- 1) Il presente Accordo Quadro ha una durata di n. 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della relativa stipula, ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del importo massimo complessivo, anche eventualmente incrementato, stabilito nel precedente articolo.
- 2) La predetta durata originaria dell'Accordo Quadro potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori n. 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta di Consip S.p.A., da inviare ai Fornitori con almeno n. 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo complessivo, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.
- 3) Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale le Amministrazioni potranno indire i singoli Appalti Specifici mediante l'invio ai Fornitori della



Richiesta di offerta.

- 4) Con riferimento a ciascun Appalto Specifico, il relativo Contratto di Fornitura potrà avere una durata massima di n. 60 mesi, ivi compreso l'eventuale periodo di garanzia di 12 mesi; in ogni caso decorrenti dalla data di stipula del Contratto medesimo o dalla data di avvio attività in caso siano necessarie attività propedeutiche alla presa in carico dei servizi (predisposizione ambienti di sviluppo e/o correttiva, piano di subentro, ecc..). Sia al termine del periodo di erogazione dei servizi sia durante l'eventuale periodo di garanzia, il fornitore aggiudicatario è tenuto su richiesta dell'Amministrazione ad effettuare il trasferimento di know-how e delle competenze a personale dell'Amministrazione od a terzi da essa delegati, con le tariffe unitarie giornaliere per figura professionale applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali.

Articolo 5

Tariffe unitarie e vincoli degli Appalti Specifici

- 1) L'Amministrazione, nell'Appalto Specifico, determinerà le modalità di fissazione dei corrispettivi dei Contratti di Fornitura; tale determinazione tiene conto di quanto stabilito nel Capitolato d'Oneri di cui all'Allegato "D", nel Capitolato Tecnico di cui all'Allegato "A" e nelle disposizioni che seguono.
- 2) Le tariffe unitarie relative ai servizi (ivi comprese tariffe per singolo punto funzione e/o canone unitario per singolo punto funzione di manutenzione correttiva) stabiliti nell'"Offerta Economica di ciascun Fornitore AQ" di cui all'Allegato "C" del presente atto rappresentano un vincolo per i Fornitori offerenti nell'Appalto Specifico così come l'Offerta Tecnica presentata per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro. In particolare:
 - a. in ciascun Appalto Specifico ogni singolo Fornitore AQ dovrà presentare una offerta le cui tariffe unitarie non dovranno essere superiori alle corrispondenti tariffe unitarie offerte nella I^ fase di aggiudicazione del presente Accordo Quadro;
 - b. inoltre, in ciascun Appalto Specifico ogni singolo Fornitore AQ dovrà formulare una offerta tecnica di servizi che dovranno necessariamente possedere tutte le caratteristiche (minime e migliorative) offerte nella I^ fase di aggiudicazione del presente Accordo Quadro.
- 3) L'Amministrazione ha la facoltà di fissare una base d'asta, unitaria o complessiva, per i servizi accessori, definiti al precedente articolo 3, non quotati nella fase di Accordo Quadro, ed eventualmente richiesti dall'Amministrazione stessa, il cui importo complessivo non potrà in ogni caso essere superiore al 20% (venti per cento) del totale dello stesso Appalto specifico.
- 4) Pertanto, saranno esclusi dal confronto competitivo relativo a ciascun Appalto Specifico i concorrenti che:
 - a. offrano anche solo un tariffa unitaria superiore alla corrispondente tariffa unitaria



- offerta per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro,
- b. offrano servizi privi delle caratteristiche minime e migliorative offerte per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro.
- 5) Per la determinazione dei corrispettivi dei servizi da erogarsi in AS, occorre fare riferimento ai seguenti criteri generali:
- a. per i servizi erogati in modalità progettuale:
- i) per gli obiettivi per i quali è applicabile una misurazione dell'impegno in Punti Funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di Punti Funzione per la classe di progetto-ciclo richiesta (calcolati secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e Appendici ed indicati dal Fornitore nel Piano di Lavoro del singolo obiettivo realizzato) e per la tipologia ADD/CHG/DEL moltiplicato per il valore unitario del Punto Funzione ADD/CHG/DEL offerto per la classe di progetto-ciclo relativa; si precisa che, salva diversa procedura interna di determinazione dell'effort dei Punti Funzione dell'Amministrazione, il corrispettivo unitario di ogni singolo Punto Funzione di tipo ADD è pari alla tariffa unitaria offerta in AS per la specifica classe di progetto-ciclo. Diversamente, il corrispettivo di :
- ogni singolo Punto Funzione di tipo CHG è fissato al 50% (cinquantapercento) del corrispettivo unitario di ogni singolo Punto Funzione di tipo ADD;
 - ogni singolo Punto Funzione di tipo DEL è fissato al 10% (dieci per cento) del corrispettivo unitario di ogni singolo Punto Funzione di tipo ADD.
- ii) per gli obiettivi per i quali non è applicabile una misurazione dell'impegno in Punti Funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni-persona approvati dall'Amministrazione (sulla base delle indicazioni del capitolato tecnico) ed in ragione delle tariffe unitarie offerte per singola figura professionale.
- b. Per i servizi per i quali è prevista, nel capitolato tecnico di AS, una modalità di erogazione a giorni persona, il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal Consuntivo attività relativo al periodo di riferimento indicato dall'Amministrazione (mese/bimestre/ec..), approvato dall'Amministrazione secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico AS ed in ragione delle tariffe unitarie offerte per singola figura professionale.
- c. Per il servizio di Manutenzione correttiva per il quale l'Amministrazione richieda la modalità di erogazione continuativa a "canone mensile per singolo Punto Funzione affidato", il corrispettivo è determinato sulla base del numero di Punti Funzione affidati (risultanti dall'Inventario funzionale o diversamente determinato dal Fornitore ed approvato dall'Amministrazione, e comunque non in garanzia) secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico ed in ragione del canone unitario mensile offerto in AS.
- d. In relazione ai servizi per i quali l'Amministrazione in AS preveda indici di prestazione nell'appendice dei livelli di servizio, il corrispettivo che è determinato secondo quanto



previsto dai precedenti comma (PF/giorni persona..), deve ritenersi composto da:

- i) una parte fissa (100% dedotta la % di quota sospesa), che verrà corrisposta all'esito positivo della verifica di conformità ;
 - ii) una parte variabile (% di quota sospesa) che verrà corrisposta solo al raggiungimento degli indici di prestazione indicati nell'appendice della qualità, dunque solo successivamente al termine del periodo di osservazione in base alle risultanze della rilevazione degli indicatori di qualità.
- e. La reperibilità telefonica è ricompresa nel corrispettivo della fornitura di AS e non comporterà alcun onere aggiuntivo.
 - f. Gli interventi extra orario di cui al Capitolato tecnico saranno remunerati alla corrispondente tariffa unitaria per figura professionale maggiorata del 20%, in funzione del numero di ore di intervento effettivamente erogate.
 - g. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
 - h. Le tariffe professionali, i canoni mensili e i corrispettivi unitari del Punto Funzione sono accettate dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità. Per giornate festive si intendono soltanto le festività a carattere nazionale, salvo quanto diversamente disposto in sede di contratto di fornitura.

Articolo 6

Aggiudicazione degli Appalti Specifici

- 1) Ciascun Appalto Specifico verrà aggiudicato dalla singola Amministrazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in ragione, nel rispetto e alle condizioni stabilite nel capitolo 10 del Capitolato d'Oneri.
- 2) In sede di Appalto Specifico saranno oggetto di offerta, oltre al rilancio sulle tariffe unitarie alla base dei servizi offerti in prima fase, le caratteristiche e le tariffe dei servizi accessori così come descritte nella Richiesta di Offerta.
- 3) Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati e, in particolare, al capitolo 4 del Capitolato Tecnico, nella documentazione relativa all'Appalto Specifico e, comunque, nel Contratto di Fornitura che verrà stipulato con il Fornitore A.S., l'Amministrazione:
 - a. determinerà la tipologia e la quantità dei servizi oggetto contrattuale nonché il contesto tecnologico/applicativo di riferimento e gli obiettivi di evoluzione richiesti, identificando le competenze ed esperienze necessarie alle risorse professionali da impiegare nella fornitura e tutte le modalità di esecuzione collegate;
 - b. dovrà, laddove necessario, predisporre/integrare il documento dei rischi da



- interferenze;
- c. determinerà i livelli di servizio delle prestazioni oggetto del contratto;
 - d. determinerà la tempistica della presa in carico dei servizi;
 - e. potrà prevedere variazioni della misura delle penali, per i casi di ritardo o inadempimento contrattuale, di cui al successivo articolo 10, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 145, D.p.r. 207/2010, in ragione dell'eventuale modifica dei livelli di servizio richiesti;
 - f. prevederà la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113, D.Lgs. n. 163/2006, in favore dell'Amministrazione, tenuto conto della base d'asta dell'Appalto Specifico come determinata nella Richiesta di Offerta;
 - g. potrà prevedere ipotesi di risoluzione e/o recesso, ivi incluse le ipotesi di cui ai successivi articoli 12 e 13;
 - h. regolamenterà il subappalto, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 118, D.Lgs. n. 163/2006;
 - i. prevederà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
 - j. prevedrà prescrizioni relative alla riservatezza, alla trasparenza dei prezzi;
 - k. preciserà le modalità di misurazione e remunerazione (punti funzione per specifica classe di progetto-ciclo ; giorno persona per figura professionale oppure vs tariffa media ponderata del mix richiesto da pianificare e consuntivare a consumo vs a corpo; correttiva a canone unitario vs giorni persona oppure tariffa media ponderata), termini di pagamento per ciascun servizio/attività che verranno stabiliti nel rispetto della normativa vigente;
 - l. potrà prevedere un'idonea copertura assicurativa;
 - m. prevederà l'impegno del fornitore al puntuale rispetto della Legge n. 136/2010 e successiva normativa attuativa e/o modificativa, ivi incluse le ipotesi di risoluzione contrattuale nei casi di mancato rispetto degli obblighi stabiliti in capo all'appaltatore;
 - n. potrà prevedere la facoltà di indicare uno sconto da applicare ai prezzi offerti, in favore delle Amministrazioni Contraenti che verseranno gli importi indicati nelle fatture mediante bonifico permanente (RID);
 - o. potrà prevedere la facoltà di indicare uno sconto da applicare ai prezzi offerti alle Amministrazioni che avranno preventivamente riconosciuto al Fornitore la facoltà di cedere i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura;
 - p. prevederà le modalità di svolgimento delle verifiche di conformità;
 - q. potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica.
- 4) Le Amministrazioni, inoltre, provvederanno al momento della indizione dell'Appalto Specifico, alla comunicazione del nominativo del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, D.Lgs. n. 163/06.
- 5) Per la procedura di confronto competitivo tra i Fornitori, l'Amministrazione utilizzerà il



sistema informativo ed i mezzi telematici messi a disposizione da Consip S.p.A..

Articolo 7

Obbligazioni generali del Fornitore

- 1) Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto degli Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio, di trasferta e di missione per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni nonché i connessi oneri assicurativi.
- 2) Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato d'Oneri e, in caso di aggiudicazione degli Appalti specifici, nei Contratti di Fornitura, nelle Richieste di Offerta, nelle relative Offerte Tecniche, ivi inclusi i rispettivi Allegati.
- 3) Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche (profili professionali, cicli, livelli di servizio, modalità di esecuzione, ecc..) ed alle specifiche indicate nella Richiesta di offerta del singolo AS e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
- 4) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nei Contratti di fornitura aggiudicati all'esito degli Appalti Specifici, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
- 5) Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti di fornitura secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro, nei Contratti di Fornitura e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse dell'Accordo Quadro;
 - b. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni e, in particolare le norme UNI EN ISO 9001:2008;
 - c. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione,



- atti a consentire alle singole Amministrazioni di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura, ciò anche in ragione di quanto stabilito nel capitolo 8 del Capitolato Tecnico;
- d. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire livelli di servizio qualitativamente elevati, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e. nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, standard interni e linee guida, che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni;
 - f. comunicare tempestivamente a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g. non opporre a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi;
 - h. manlevare e tenere indenne le Amministrazioni e Consip S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - i. adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l'Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dall'art. 6 del D.P.C.M. 12 giugno 2009 n. 6, dal Capo VIII del D.P.C.M. 22 luglio 2011 n. 4 e dalle Direttive PCM-ANS n. 3/2006 e n. 6/2006.
- 6) Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico di AQ e di AS; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati.
- 7) Il Fornitore A.Q. si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
- 8) Il Fornitore A.Q. rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.
- 9) Il Fornitore A.Q. si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse



prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.

- 10) Il Fornitore A.Q. si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a Consip S.p.A. e alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro; (b) prestare i servizi nei luoghi e con le modalità che verranno indicati nei Contratti di fornitura stessi.
- 11) Il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip S.p.A. ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip S.p.A. entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
- 12) Il Fornitore A.Q. prende atto ed accetta che i servizi oggetto dell'Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni.
- 13) Ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore A.S. per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore A.S. stesso di comunicare all'Amministrazione il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto dei servizi e le specifiche attività affidate.

Articolo 8

Obbligazioni specifiche del Fornitore

- 1) Ciascun singolo Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, secondo quanto previsto al paragrafo 9.1 e 9.2 del Capitolato d'Oneri, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Consip S.p.A. per la stipula del presente Accordo Quadro.
In particolare ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
 - a. comunicare a Consip S.p.A. ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, D.Lgs. n. 163/2006, entro il termine perentorio di n. 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
 - b. inviare entro il termine perentorio di n. 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo (visita di sorveglianza/rinnovo) alla Consip S.p.A. la documentazione attestante il mantenimento della certificazione ISO 9001:2008;
 - c. trasmettere i flussi datamart con cadenza semestrale.
- 2) Ciascun singolo Fornitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente a Consip S.p.A. le eventuali modifiche, che possano intervenire per tutta la durata del presente Accordo Quadro, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.



Articolo 9

Verifiche e monitoraggio

- 1) Anche ai sensi dell'art. 312, D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed a Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche, a cura e spese del Fornitore medesimo, della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- 2) Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni, standard e linee guida, relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni.
- 3) In ogni caso, le Amministrazioni, nel corso degli Appalti Specifici, potranno procedere alle verifiche dei servizi e in ragione di quanto previsto in sede di A.S..
- 4) La Committente si riserva di procedere al monitoraggio previsto dall'art.13 comma 2 del decreto legislativo n.39/93 secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla circolare AIPA/CR/38 del 28 dicembre 2001 nei riguardi del Fornitore anche qualora non ricorrano i limiti di cui alla citata circolare.
- 5) L'Impresa, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 3 "Oggetto dell'Accordo Quadro" così come meglio definito nel Capitolato di AS , si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.

Articolo 10

Penali

- 1) Per ogni giorno lavorativo di ritardo del Fornitore AQ, non imputabile a Consip S.p.A. e/o all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente art. 8, comma 1 lettere a) e b), per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore AQ sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 300,00 = (trecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- 2) Per ogni giorno lavorativo di ritardo del Fornitore, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella messa a disposizione all'Amministrazione delle soluzioni/migliorie/strumenti indicati nell'Offerta tecnica, nei tempi indicati nel capitolato ed eventualmente migliorati nell'Offerta tecnica l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura;
- 3) **Personale inadeguato:** per risorsa inadeguata, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il "Valore di soglia" fissato per l'indicatore "PFI - Personale inadeguato", presente nell'Appendice "Indicatori di Qualità" al Capitolato



Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura;

- 4) **Rispetto di una scadenza contrattuale:** per ogni 5 (cinque) giorni lavorativi o frazione, non imputabili all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedenti il "Valore di soglia" fissato per l'indicatore "RSCT - Rispetto di una scadenza contrattuale", presente nell'Appendice "Indicatori di Qualità" al Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura;
- 5) **Eccesso di rilievi sulla fornitura:** per ciascun rilievo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il "Valore di soglia" fissato per l'indicatore "RLFN - Rilievi sulla fornitura", presente nell'Appendice "Indicatori di Qualità" al Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura;
- 6) **Mancato rispetto di una scadenza di obiettivo:** per ogni giorno lavorativo di ritardo del Fornitore, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il "Valore di soglia" fissato per l'indicatore "RSTO - Rispetto di una scadenza temporale di un obiettivo", presente nell'Appendice "Indicatori di Qualità" al Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del relativo servizio realizzativo come indicato nel Contratto di Fornitura;
- 7) **Test negativi in collaudo:** il non rispetto del "Valore di soglia", non imputabile a all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, fissato per l'indicatore "TNCO - Tasso di casi di test eseguiti in collaudo con esito negativo", presente nell'Appendice "Indicatori di Qualità" al Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale una tantum pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del relativo servizio realizzativo come indicato nel Contratto di Fornitura;
- 8) **Sospensione collaudo:** per ogni giorno lavorativo di sospensione del collaudo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il "Valore di soglia" fissato dall'indicatore "GSCO - Giorni di sospensione del collaudo" presente nell'Appendice "Indicatori di Qualità" al Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del servizio realizzativo come indicato nel Contratto di Fornitura.
- 9) **Eccesso di malfunzionamenti in avvio di esercizio:** per ciascun errore, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente gli specifici "Valori di soglia (bloccanti - non bloccanti)" fissati dall'indicatore "DAES - Difettosità in avvio in esercizio", sia con riguardo ai malfunzionamenti non bloccanti delle funzionalità sia con riguardo ai malfunzionamenti bloccanti delle funzionalità, presente nell'Appendice "Indicatori di Qualità" al Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo maturato per lo specifico obiettivo realizzativo.
- 10) **Ripristino dell'operatività in esercizio:** Per ogni 4 ore solari di ritardo del Fornitore nel ripristino dell'operatività del software applicativo in esercizio a seguito di un



malfunzionamento bloccante, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il valore soglia fissato dall'indicatore di qualità "TROI - Tempestività di ripristino dell'operatività in esercizio", presente nell'Appendice "Indicatori di Qualità" al Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo :

- a. del servizio di manutenzione correttiva come indicato nel Contratto di Fornitura, nel caso la prestazione sia afferente al servizio di manutenzione correttiva (vedi indicatore e capitolato tecnico);
- b. del servizio realizzativo come indicato nel Contratto di Fornitura, nel caso di ripristino funzionalità in garanzia (su software realizzato/modificato dal fornitore durante la fornitura);

11) Per ogni mezza giornata lavorativa (4 ore) di ritardo del Fornitore nel ripristino dell'operatività del software applicativo in esercizio a seguito di un malfunzionamento non bloccante, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il valore soglia fissato dall'indicatore di qualità "TROI - Tempestività di ripristino dell'operatività in esercizio", presente nell'Appendice "Indicatori di Qualità" al Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,5‰ (zero cinque per mille) del valore complessivo:

- a. del servizio di manutenzione correttiva come indicato nel Contratto di Fornitura, nel caso la prestazione sia afferente al servizio di manutenzione correttiva (vedi indicatore e capitolato tecnico);
- b. del servizio realizzativo come indicato nel Contratto di Fornitura, nel caso di ripristino funzionalità in garanzia (su software realizzato/modificato dal fornitore durante la fornitura);

12) **Interventi di manutenzione correttiva recidivi:** per ogni intervento di manutenzione correttiva c.d. recidivo del Fornitore, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore di qualità "CSR - Interventi di manutenzione correttiva recidivi", presente nell'Appendice "Indicatori di Qualità" al Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo:

- a. del servizio di manutenzione correttiva come indicato nel Contratto di Fornitura, nel caso la prestazione sia afferente al servizio di manutenzione correttiva (vedi indicatore e capitolato tecnico);
- b. del servizio realizzativo come indicato nel Contratto di Fornitura, nel caso di ripristino funzionalità in garanzia (su software realizzato/modificato dal fornitore durante la fornitura);

13) **Mancato rispetto di una scadenza in gestione:** per ogni 2 giorni lavorativi o frazione di ritardo del Fornitore, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore di qualità "GASS - Rispetto di



una scadenza dei servizi di gestione” presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico e applicabile al Servizio di Gestione Applicativa e/o di Gestione contenuti siti web, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del relativo servizio come indicato nel Contratto di Fornitura.

- 14) **Mancata tempestività nella risoluzione delle richieste di assistenza:** per ogni 5 punti percentuali o frazione di scostamento in diminuzione, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al valore soglia previsto per l’indicatore di qualità “TRRI - Tempestività di risoluzione delle richieste di assistenza” presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del relativo servizio di gestione (gestione applicativa e/o gestione contenuti siti web) come indicato nel Contratto di Fornitura.
- 15) **Indisponibilità del servizio di gestione:** per ogni segnalazione, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il “Valore soglia” previsto per l’indicatore di qualità “DGA - Disponibilità del servizio di Gestione applicativa o Gestione Contenuti siti Web” presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del relativo servizio (gestione applicativa e/o gestione contenuti siti web) come indicato nel Contratto di Fornitura.
- 16) **Mancato rispetto di una scadenza di supporto specialistico:** per ogni 3 giorni lavorativi o frazione di ritardo del Fornitore nella consegna di un prodotto o di un’attività, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il valore soglia previsto per l’indicatore di qualità “SPSS - Slittamento nella consegna di un prodotto e/o di un’attività del servizio di Supporto Specialistico” presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del servizio di supporto specialistico come indicato nel Contratto di Fornitura.
- 17) Per ogni giorno lavorativo di persistenza di virus o di altro codice dannoso, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3‰(zero virgola tre per mille) del valore complessivo del contratto di fornitura, fatto salvo il maggior danno, per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
 - a. presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall’Impresa;
 - b. immissione nella rete interna della Committente e/o dell’Amministrazione di un virus o altro codice dannoso derivante dall’utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall’Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all’antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni.
- 18) Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, o a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine stabilito per l’invio dei flussi dati verso il sistema informatico di Consip S.p.A., di cui al paragrafo 9.2 del Capitolato d’Oneri e 8.5 del



Capitolato Tecnico, il Fornitore di AS è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

- 19) Il Fornitore prende atto che ciascuna Amministrazione avrà la facoltà di prevedere in ciascun Contratto di Fornitura apposite penali - in favore delle Amministrazioni - in caso di indicatori specifici, violazione o mancato rispetto dei livelli di servizio e degli obblighi ivi previsti, nonché nei casi in cui le prestazioni contrattuali risultino eseguite in modo anche solo parzialmente difforme rispetto a quanto previsto nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico, nel Capitolato d'Oneri, nella Richiesta di offerta e nei Contratti di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- 20) Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore AS esegua la prestazione dei servizi in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico e all'Offerta Tecnica ed agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore AS le suddette penali sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme al Capitolato Tecnico, all'Offerta Tecnica ed agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- 21) Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da dalla singola Amministrazione; gli eventuali inadempimenti dovranno essere altresì comunicati per conoscenza a Consip S.p.A..
- 22) In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della singola Amministrazione il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
- 23) Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell'Accordo Quadro e/o nel Contratto di Fornitura a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
- 24) L'Amministrazione potrà avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 11 senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario per il conseguimento dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo.
- 25) Le Amministrazioni potranno applicare al Fornitore A.S. penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'Appalto Specifico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la eventuale previsione, nei Contratti di Fornitura, della risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
- 26) La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.



Articolo 11

Cauzione

- 1) A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva rilasciata dalla _____ ed avente n. _____ per Euro ____/00 (_____), corrispondente al 1% (uno per cento) dell'importo complessivo offerto, mediante la stipula di una fideiussione/bancaria assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo, secondo le modalità e condizioni di seguito stabilite.
- 2) In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.
- 3) La cauzione garantisce, altresì, la serietà dell'offerta presentata dal Fornitore nel singolo Appalto Specifico secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato d'Oneri.
- 4) La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e dalla partecipazione ai singoli Appalti Specifici e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
- 5) La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'Accordo Quadro: in particolare, la garanzia verrà svincolata per una quota pari alla percentuale di cui al precedente comma 1 applicato al valore complessivo dell'Appalto Specifico, contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell'Appalto Specifico, e comunque entro un termine non superiore a n. 30 (trenta) giorni dalla stessa.
In caso di più Appalti Specifici aggiudicati in uno stretto arco temporale, Consip S.p.A. si riserva di raggruppare le quote di svincolo della cauzione.
- 6) In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da Consip S.p.A.. Peraltro, qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente la partecipazione alla procedura di affidamento del singolo Appalto Specifico, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di n. 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Consip S.p.A..
- 7) Con riferimento al singolo Appalto Specifico, il Fornitore si impegna, altresì, in caso di aggiudicazione, a corrispondere in favore delle Amministrazioni idonea cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113, D.Lgs. n. 163/2006, a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali assunti, che dovrà essere rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella Richiesta di offerta. Resta inteso che detta cauzione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia



all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni. La cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente Accordo Quadro.

Articolo 12

Risoluzione

- 1) In caso d'inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a n. 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da Consip S.p.A., la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto, esclusivamente nei confronti del Fornitore inadempiente, l'Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
- 2) In ogni caso, si conviene che Consip S.p.A., ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli artt. 135 e ss. D.lgs. 163/06, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., l'Accordo Quadro per la parte relativa al Fornitore inadempiente, nei seguenti casi:
 - a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro, nonché per la stipula del medesimo Accordo Quadro;
 - b. qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti anticoncorrenziali tesi a falsare e/o eludere il confronto competitivo tra i Fornitori per l'aggiudicazione degli Appalti Specifici, ivi includendo tra le predette ipotesi la mancata presentazione di offerta, o di offerta idonea, per più Appalti Specifici;
 - c. qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto Specifico, servizi che non abbiano le caratteristiche ed i requisiti minime stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro e/o per l'Appalto Specifico;
 - d. qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto Specifico, la prestazione di servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica, ovvero quelle eventualmente precisate per l'Appalto Specifico;
 - e. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - f. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Consip



S.p.A.;

- g. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni;
 - h. applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 10 del presente Accordo Quadro;
 - i. nei casi di cui agli articoli 15 (Riservatezza), 17 (Divieto di cessione del contratto), 18 (Brevetti industriali e diritti d'autore), 22 (Codice Etico) e 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto.
- 3) Peraltro, in caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di Fornitura, Consip S.p.A. si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro per la parte relativa al Fornitore nei confronti del quale è stato risolto il Contratto di Fornitura; ciò potrà avvenire anche laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di fornitura nell'ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine, le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni a Consip S.p.A.
- 4) La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
- 5) In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro o di mancata stipula del Contratto di Fornitura all'esito dell'Appalto specifico per fatto del Fornitore, Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, avranno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del relativo A.S. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r.. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.
- 6) La risoluzione dell'Accordo Quadro è causa ostativa all'aggiudicazione di nuovi Appalti Specifici ed è causa di risoluzione dei singoli Contratti di fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
- 7) Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto al comma 2, lett. h) del presente articolo e nei casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.



Articolo 13

Recesso

- 1) Consip S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - a. giusta causa,
 - b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
 - c. mutamenti di carattere organizzativo.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro.
- 2) In tali casi, il Fornitore A.S. ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti di fornitura, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..
- 3) Consip S.p.A. e/o l'Amministrazione potranno recedere per qualsiasi motivo, rispettivamente dall'Accordo Quadro e da ciascun singolo Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al/i Fornitore/i con lettera raccomandata a.r., purché, limitatamente ed esclusivamente per i Contratti di fornitura, l'Amministrazione tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
- 4) In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
- 5) Il recesso del presente Accordo Quadro è causa ostativa all'aggiudicazione di nuovi Appalti Specifici ed è causa di recesso dei singoli Contratti di fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma 2 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.



Articolo 14

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

- 1) Ciascun Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Appalti Specifici le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
- 2) Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 86, comma 3-*bis* del D.Lgs. n. 163/2006.
- 3) Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro.

Articolo 15

Riservatezza

- 1) Ciascun Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
- 2) L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- 3) Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- 4) In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Consip S.p.A.



hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di fornitura ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Consip S.p.A..

- 5) Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici aggiudicati in proprio favore - salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
- 6) Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 21, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della *Privacy*).

Articolo 16

Responsabile del Servizio

- 1) Ciascun Fornitore ha l'onere di nominare, entro n. 10 (dieci) giorni dalla stipula del presente atto, un Responsabile del Servizio, con incarico di essere il referente responsabile nei confronti di Consip S.p.A. per l'esecuzione del presente Accordo Quadro, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
- 2) In difetto di nomina, sarà considerato Responsabile del Servizio il legale rappresentante di ciascuna impresa aggiudicataria dell'AQ.
- 3) Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta a Consip S.p.A..

Articolo 17

Divieto di cessione del contratto

- 1) E' fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro, a pena di nullità della cessione medesima.
- 2) In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro ed i singoli Contratti di Fornitura.

Articolo 18

Brevetti industriali e diritti d'autore

- 1) Ciascun Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
- 2) Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Consip S.p.A. azione



giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione e/o Consip S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.

- 3) Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma, precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o di Consip S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 19

Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere

- 1) L'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente AQ e specificatamente dei singoli AS (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente AQ. Restano inoltre di proprietà dell'Amministrazione gli eventuali prodotti software realizzati ad hoc e/o eventuali personalizzazioni dei prodotti programma standard, utilizzati dall'Impresa per il funzionamento delle migliorie proposte, delle soluzioni indicate nell'offerta Tecnica di ciascun fornitore dell'AS.
- 2) Ove previsto nel contratto di AS, l'Amministrazione acquisisce i diritti anche in licenza d'uso con durata perpetua, non esclusiva e trasferibile al termine del periodo di erogazione dei servizi. In merito alla proprietà dei prodotti programma standard, utilizzati dall'Impresa nella messa in opera e conduzione delle soluzioni/sistemi di cui al precedente art. 3, comma 3 lettera d). L'Impresa si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario per il trasferimento della proprietà e/o delle licenze d'uso.
- 3) L'Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
- 4) I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
- 5) L'impresa si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni,



servizi che consentono il riuso delle applicazioni, alle medesime condizioni, modalità e costi, anche ai sensi dell'art. 69, comma 4, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i..

Articolo 20

Foro competente

- 1) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il/i Fornitore/i e Consip S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 21

Trattamento dei dati personali

- 1) Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro - le informazioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
- 2) Consip S.p.A. tratta i dati relativi all'Accordo Quadro ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
- 3) Le Amministrazioni ed i Fornitori acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a Consip S.p.A. da parte dei medesimi Fornitori e/o Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo Quadro. Acconsentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché i nominativi degli aggiudicatari, le risultanze delle offerte tecniche ed i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite i siti internet www.consip.it e www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it. La trasmissione dei dati dal Fornitore alle Amministrazioni e, per esse, a Consip S.p.A. avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. n. 196/2003.
- 4) Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
- 5) Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.



Articolo 22

Codice Etico

- 1) Ciascun Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico consultabile sul sito internet di Consip S.p.A. e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui all'art. 12 del Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Consip S.p.A. e comunque per i cinque anni successivi alla scadenza contrattuale.
- 2) In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro.

Articolo 23

Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse

- 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 2) Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.

Articolo 24

Clausola finale

- 1) Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.



- 2) Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti di fornitura (o di parte di essi) da parte di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
- 3) Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di fornitura attuativi o integrativi dell'Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti Contratti di fornitura continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì ____ ____

CONSIP S.p.A.

Dott. Domenico Casalino

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal ____ al ____

Firma digitale: n. ____

IL FORNITORE

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal ____ al ____

Firma digitale: n. ____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- Articolo 3 (Oggetto dell'Accordo Quadro), Articolo 4 (Durata e facoltà di acquisto), Articolo 7 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche del Fornitore) Articolo 9 (Verifiche e monitoraggio), Articolo 10 (Penali), Articolo 11 (Cauzione), Articolo 12 (Risoluzione); Articolo 13 (Recesso); Articolo 14 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro); Articolo 15 (Riservatezza); Articolo 17 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 18 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 19 (Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati personali); Articolo 22 (Codice Etico), Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), Articolo 24 (Clausola finale).

Roma, lì ____ ____



IL FORNITORE

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____
